

Spett./le

Regione **Toscana**

Presidente della regione Toscana, **Eugenio Giani**

Presidente del Consiglio regionale della Toscana, **Antonio Mazzeo**

Direzione Ambiente ed energie, settore bonifiche; Autorizzazioni rifiuti ed energetiche

Assessore all'ambiente **Monia Monni**

Direttore Ambiente ed energia **Edo Bernini**

Dirigente responsabile del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti **Ing. Franco Gallori**

regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: PAUR ex D.lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di “Completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)”. Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A. – **OSSERVAZIONI ex comma 4 articolo 27-bis D.lgs. 152/2006**


Premesso che:


- Il Ministero dell'Ambiente si è espresso in modo contrario *alla riclassificazione dell'originaria discarica di inerti, con nota 13824 del 19/9/2007, nella quale si legge “Questo ministero aveva già avuto occasione di esprimersi circa tale discarica e, nel corso di una riunione tenutasi presso la Regione Toscana nel giugno 2003 , si era convenuto sul fatto che le criticità ambientali dell'area non consentissero la possibilità di estendere le tipologie di rifiuti conferibili nella discarica (Nota passando da inerti a non pericolosi e speciali) e sull'opportunità di procedere al recupero del sito individuando forme di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale, nel confermare tale posizione e nel ribadire la particolare vulnerabilità e le criticità ambientali dell'area si richiedono con urgenza informazioni sulla eventuale procedura in corso”*. Arpat, prima che le province approvassero la riclassificazione del sito contro ogni buon senso e, violando anche il **principio di precauzione**, (vedi DD 8732/2003) indicava che: *la discarica insiste su un'area che presenta varie criticità ambientali, dovute alla presenza dei calcari dolomiti fratturati e due sorgenti subito a valle del sito di discarica. Le acque delle sorgenti, tramite la fossa fiorentina vanno ad alimentare il Lago di Porta, area umida di particolare pregio naturalistico posto subito a valle della discarica (...) Per la particolarità dell'area l'eventuale estensione delle tipologie di rifiuti da smaltire in discarica dovrebbe avvenire solo per comprovate necessità dei territori di Lucca e Massa-Carrara e su materiali di cui sia certa la provenienza e la composizione e comunque inerti dal punto di vista chimico e ambientale....*
- Nel maggio 2003 le conclusioni della relazione ARPAT indicavano che “la discarica insiste su di un'area che presenta varie criticità ambientali, dovute alla presenza di calcari dolomitici fratturati e due sorgenti subito a valle del sito di discarica. Le acque delle sorgenti, tramite la Fossa Fiorentina vanno ad alimentare il lago di Porta, area umida di particolare pregio paesaggistico posto subito a valle del sito di discarica [...] Per la particolarità dell'area, l'eventuale estensione delle tipologie di rifiuti da smaltire in discarica dovrebbe avvenire solo per comprovate necessità dei territori di Lucca e Massa Carrara e su materiali di cui sia certa la provenienza e la composizione e, comunque, **inerti dal punto di vista chimico ed ambientale**”

- nella riunione tenutasi a **Firenze il 3 giugno 2003 le Province di Massa Carrara e Lucca, i Comuni di Montignoso e Pietrasanta, la Regione Toscana, l'ARPAT e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Dipartimento per la protezione ambientale – Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche – nella persona del Direttore Generale, dichiaravano che:** “...l'area di discarica è ubicata in una zona vulnerabile dal punto di vista idrogeologico in ragione della natura della formazione rocciosa di base, calcare fratturato, e la presenza di ricchi auriferi sottostanti, che rappresentano una risorsa idrica anche dal punto di vista potabile e di sorgenti che alimentano l'area naturale protetta del “Lago di Porta”; le condizioni di criticità, i fattori di rischio e le limitazioni da introdurre nella coltivazione, sono ripresi e confermati dal rapporto ARPAT sulla discarica in oggetto, stilato sulla base di sopralluoghi effettuati da tecnici dello stesso Ente e presentato nel medesimo incontro; la prevenzione dell'inquinamento delle acque assume, in tale contesto, importanza prioritaria, visti i fattori di vulnerabilità sopra citati e si ritiene, quindi, indispensabile procedere ad azioni di tutela e ripristino ambientale dell'area; date le criticità ambientali dell'area può essere presa in considerazione solo la coltivazione della discarica con la marmettola di granito considerando, quindi, improponibile qualsiasi eventualità di estensione dei codici di rifiuti conferibili. Si è inoltre concordato sull'opportunità di eliminare l'impiego di copertoni d'auto; al fine di procedere al recupero del sito si devono individuare forme di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale, anche attraverso interventi di ingegneria naturalistica, e con possibili fruizioni dell'area per attività ricreative o sportive. In tale quadro si potrà procedere congiuntamente attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Programma integrativo per la rinaturalizzazione della 'Cava Viti'”;
- sul problema della discarica è nuovamente intervenuto **il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Qualità della Vita**, che in una nota del 21/09/2007, indirizzata anche alla Provincia di Massa Carrara, ribadiva come “...le criticità ambientali dell'area non consentissero la possibilità di estendere le tipologie di rifiuti conferibili nella discarica” ed insisteva “sull'opportunità di procedere al recupero del sito individuando forme di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale”.
- Due sentenze del Consiglio di Stato che confermano autorevolmente quanto sopra: **Cons. Stato Sez. V n.1640 del 22 marzo 2012 e Cons. Stato Sez. V n.3254 del 31 maggio 2012**: “...alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione – zero; ...da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933)”. Non può sostenersi pertanto che la valutazione di impatto ambientale sia un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, rientrando come tale nelle attribuzioni proprie dei dirigenti, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il

bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati, che su di esso insistono, come tale correttamente affidata all'organo di governo, nel caso di specie la Giunta regionale.”


- La **recente conferenza paesaggistica** fra il comune di Montignoso e la regione Toscana del 15/06/2018 (**conferma la violazione della Ex legge Galasso**) riporta dopo la verifica e gli approfondimenti svolti sulla ricognizione dei corpi idrici da assoggettarsi al regime di tutela paesaggistica ex legge, ai sensi e per gli effetti dell'art 142, comma 1 lett B e C del D.lgs. 42/2004, di aver stabilito: che il corpo idrico denominato “Fosso Ginese” corrispondente al “canale Ginese” rappresentato nel reticolo idraulico (dcr 101/2016) nel grafo del Sistema delle Acque e riportato con il toponimo di “canale” nell'allegato E del PIT-PPR che, in virtù dei contenuti dell'elaborato 7B, art.4,comma 4.2, rappresenta il riferimento costitutivo dei vincoli “ope legis “di cui alla lett C , dell'art. 142 del codice. **Pertanto il canale Ginese e da ritenersi vincolato dall'origine fino allo sbocco nel lago di Porta.**





- La discarica è direttamente adiacente e pertinente con un'area ad alta tutela ambientale ZPS e Natura 2000, area umida ANPIL Lago di Porta (zona sir-ZPS normativa Europea e Nazionale: Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 "concernente la conservazione degli uccelli selvatici"; Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; - Direttiva 97/62/CEE che modifica la Direttiva 92/43/CEE. DPR 8 settembre 1997, n° 357 regolamento di recepimento della Direttiva 92/43/CEE; - Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 che recepisce le modifiche sopracitate della Direttiva 92/43/CEE; - DM 3 aprile 2000, Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE; - DPR 12 marzo 2003, n°120, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 10 DM 11 giugno 2007, Modificazioni agli allegati A, B, D ed E del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania" (Supplemento ordinario n. 150 alla G.U. n. 152 del 3.7.07)


- vegetazione di nuovo impianto
- boschi misti (salici, pioppi, ontani)
- boschi a prevalenza di ontani
- chiari e corpi d'acqua
- canneti e prati umidi
- aree urbanizzate e/o degradate
- macchia mediterranea
- aree sportive (golf club)
- piazzali e strade bianche
- ambiti di pertinenza fluviale
- confine provinciale
- ANPIL lago di porta



Guida

Filtro:

- ☒ **Aree agricole di particolare pregio**
 - ☒ Aree agricole di particolare pregio
- ☒ **Diversa perimetrazione in aree DOP e IGP**
 - ☒ Diversa perimetrazione in aree DOP e IGP
- ☒ **SIR e ANPIL**
- ☒ **Beni paesaggistici**
 - ☒ Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
 - ☒ Aree tutelate per legge
- ☒ **Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del**
- ☐ **Siti UNESCO**
- ☐ **Morfologia**
- ☐ **DB Topografico**
- ☒ **Basi cartografiche**
 - ☒ CTR 1:10.000 black
 - ☒ Carta topografia (1:50.000) grey
 - ☒ Carta topografia (1:50.000) color
- ☐ **Immagini aeree**



Tenuto presente:

La **“Normativa della Regione Toscana sulla ubicazione delle discariche”** allegato 4 del **piano** regionale di gestioni dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati:

3.4.2 Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi

Le discariche per rifiuti non pericolosi **non devono ricadere** in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;
3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
4. Siti UNESCO e relative buffer zone;
5. Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;

6. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;
7. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012¹⁶;
8. Aree di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
9. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
11. Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 200 anni);
12. Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
13. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
14. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;
15. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r. 56/2000;
16. Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";
17. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
18. Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-7} cm/sec per uno spessore di 1 metro;
19. Aree nelle quali non sia presente una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-9} m/sec e uno spessore di almeno 1 metro, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 punto 2.4.2 DLgs 36/2003;
20. Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 1,5 metri tra il livello di massima escursione dell'acquifero, se confinato, e il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di sconfinamento; nel caso di acquifero non confinato il franco deve essere di almeno 2 metri;
21. Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005 in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
22. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;

¹⁶ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti"

23. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;
24. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;
25. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
26. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
27. Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate ai sensi della legge 64/1974 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
28. Aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
29. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 200 e 500 anni);
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono **criteri preferenziali** per la **positiva** valutazione:

- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità $k < 1 \times 10^{-7}$ cm/sec;
- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;

- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Impianti di smaltimento in discarica già esistenti.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico di 2^a categoria così come classificate dalla legge 02/02/1974, n. 64 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE del 20 marzo 2006 n. 510¹⁷ e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CEE n. 834/2007;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici;

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni. Inoltre lo studio suddetto dovrà considerare anche la eventuale presenza di affioramenti ofiolitici nell'area, che possono contribuire al livello di concentrazione di fibre in aria in fase di coltivazione della discarica o per attività produttive svolte in prossimità di questa (ad esempio attività estrattive o di frantumazione di materiali lapidei).

Le opere proposte devono garantire la possibilità di evitare l'interferenza del traffico derivante dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati.

3.4.3 Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti pericolosi

Le discariche per rifiuti pericolosi non devono ricadere in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;
3. Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;
4. Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005; in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
5. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005;
6. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;
7. Siti UNESCO e relative buffer zone;

¹⁷ Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2006, n. L 93. Entrato in vigore il 31 marzo 2006.

8. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012 ¹⁸;
9. Aree di cui al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 21/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);
10. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
11. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 200 anni);
13. Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
14. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
15. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004;
16. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;
17. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r. 56/2000;
18. Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";
19. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
20. Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-7} m/sec e uno spessore di almeno 1 metro;
21. Aree nelle quali non sia presente una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1×10^{-9} m/sec e uno spessore di almeno 5 metri;
22. Aree nelle quali non sussista un franco di almeno 1,5 metri tra il livello di massima escursione dell'acquifero, se confinato, e il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento. Nel caso di acquifero non confinato il franco tra la quota di massima escursione della falda e il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere di almeno 2 metri per le discariche per rifiuti non pericolosi e di 1,5 metri per le discariche per rifiuti inerti;
23. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
24. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;

¹⁸ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012, "Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (...); b) (...), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti".

25. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
26. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;
27. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;
28. Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - o con presenza di scuole e ospedali inferiori a 2000 metri dal punto di scarico dei rifiuti;
29. Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate ai sensi della legge 64/1974 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
30. Aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
31. Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;
32. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 200 e 500 anni);
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria.
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico di 2a categoria così come classificate dalla legge 64/74 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE del 20 marzo 2006 n. 510¹⁹ e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CEE n. 834/2007;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici;

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni. Inoltre lo studio suddetto dovrà considerare anche la eventuale presenza di affioramenti ofiolitici nell'area, che possono contribuire al livello di concentrazione di fibre in aria in fase di coltivazione della discarica o per attività produttive svolte in prossimità di questa (ad esempio attività estrattive o di frantumazione di materiali lapidei).

Le opere proposte devono garantire la possibilità di evitare l'interferenza del traffico derivante dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati.

Osservazioni:

Riteniamo che, il provvedimento di PAUR in corso, deve rivalutare interamente "ex Novo" la discarica, come descritto nella sentenza del Tar, per cui la regione Toscana e gli enti competenti devono prendere atto della "Normativa della Regione Toscana sulla ubicazione delle discariche" allegato 4 del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, e rinquadrare la discarica e la sua attività nel contesto del territorio.

Risulta secondo il quadro normativo che la discarica, la sua ubicazione, la sua attività vada **netta-mente in contrasto con la normativa sopra citata** e quindi a nostro avviso si vada a determinare in maniera chiara **la non idoneità**, e la chiusura del PAUR con parere negativo.

Montignoso 07/08/23

Il **Comitato** Volontario dei Cittadini contro la discarica di "Cava Fornace"
(comitato.contro.discarica@pec.it, comitatocittadinicavaforname@gmail.com)

Associazione **Italia Nostra**, Sez. Massa-Montignoso

Associazione **Italia Nostra**, Sez. Versilia

Il Delegato per Montignoso
Claudio Cresti

Italia Nostra
ONLUS
ASS. NAZIONALE PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
E NATURALE DELLA NAZIONE
Sez. Massa Montignoso
Via G. Pascoli, 44-54100 Massa MS Tel. 338 7092364



Il Presidente
Bruno Giampaoli